



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Area Governo del Territorio e Foreste

Spett. cle ACEA ATO 2
Piazzale Ostiense ,2
00154 Roma RM
c.a. R.u.p. Ing. Alessia delle Site
acea.ato2@pec.aceaspa.it

p.c. All'Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi
conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it
conferenzediservizi@regione.lazio.it – codice GRDGU1

Oggetto: Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del DL 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i., “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera” ai fini dell'approvvigionamento della città metropolitana di Roma - CUP G33E17000400006 - “NUOVO TRONCO SUPERIORE ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA – dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano”.

Indizione della conferenza di servizi ai sensi degli artt. 44, co. 4 e seguenti DL 31 maggio 2021, n. 77, e 14-bis legge 7 agosto 1990 n. 241

Con riferimento all'oggetto e alla nota prot. n. 0759427 del 29.12.22 (acquisito con prot. reg. n.1341506 del 29.12.2022) con la quale si richiede il parere forestale di competenza della scrivente struttura, Area Governo del Territorio e Foreste, relativamente alle aree boschive, si chiarisce quanto segue:

Considerato che il progetto dell'acquedotto prevede l'attraversamento di aree che interessano “Aree boscate” di cui alla Tavola B del PTPR, la realizzazione dello stesso è soggetto alle autorizzazioni in materia di gestione delle risorse forestali di cui alla L.R. 39/2002, così come definite ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.

Considerato quanto esposto, **dall'esame del progetto definitivo** non si evince quale sarà il tracciato definitivo dell'acquedotto né quanta superficie di area boscata (in Ha complessivi) viene trasformata con la costruzione dell'acquedotto; inoltre occorre quantificare non solo il numero degli alberi da tagliare ma le superfici boscate da trasformare, sia quella definitiva, ossia occupata dal tracciato dell'acquedotto, sia quella momentaneamente occupata dai lavori e dai cantieri che, in seguito, verranno recuperate a bosco con opere di mitigazione.

Si chiarisce che per aree boscate si intendono quelle aree così come definite dall'art. 4 della L.R. 39/2002, ovvero aree che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale
- 1 - di specie di cui agli allegati A1 ed A2 della L.R. 39/2002,
 - 2- avente estensione non inferiore a 2.000 mq e di larghezza,
 - 3 - mediamente maggiore di venti metri,
 - 4 - copertura non inferiore al 20 per cento in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;

- b) le aree ripariali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi estensione;
- c) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati arbusteti, di specie di cui all'allegato A3, associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2.

Ad ogni buon fine si ricorda che la definizione giuridica di bosco prevista all'art. 4 della L.R. n.39/02 non trova attuazione in presenza di piani e programmi già operanti alla data di entrata in vigore della legge forestale regionale (2002) e, inoltre, che le disposizioni della richiamata legge non trovano applicazione in presenza degli ambiti di esclusione individuati all'art. 3 co. 2 della norma. In presenza delle fattispecie richiamate, non è dovuto pronunciamento da parte della scrivente struttura.

PERTANTO, SULLA BASE DI QUANTO IN PRECEDENZA RIPORTATO

SI ESPRIME **parere forestale positivo** ai sensi degli artt. 37 e 40 della L.R. 39/2002 relativamente al progetto “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera” ai fini dell'approvvigionamento della città metropolitana di Roma - CUP G33E17000400006 - “NUOVO TRONCO SUPERIORE ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA – dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano”.

con le seguenti prescrizioni:

- 1) si chiede un elaborato tecnico che riporti a seconda del tracciato prescelto, la precisa individuazione delle aree boscate, oggetto di trasformazione in via definitiva e contestuale individuazione delle aree da destinare a compensazione;
- 2) la valutazione di tutte le aree boscate che saranno trasformate definitivamente in altra destinazione, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n.39/02, (somma complessiva in ettari di tutte le aree trasformate) quantificando anche le aree di cantiere momentaneamente trasformate e che in seguito verranno ricostituite attraverso opere di mitigazione, così come erano in origine.
- 3) A seguito della determinazione delle superfici boscate, dovrà essere effettuato un rimboschimento compensativo ex novo, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 39/02, da realizzare su aree nude o non boscate, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 39/02. Le aree da compensare possono essere anche più di una purché il totale della superficie corrisponda a quanto eliminato.
- 4) Si chiede inoltre, di descrivere, in base alla indagine vegetazionale effettuata, l'esatta perimetrazione di tutte le aree boscate da eliminare su adeguata cartografia specificandolo se tale area è stata percorsa dal fuoco o è soggetta a progetti di rimboschimento;
- 5) Si pone l'attenzione, inoltre, sulla circostanza che nelle aree aperte a pascolo o non boscate lungo il percorso, si riscontrino alcune piante di specie forestali isolate, di cui all'Allegato A1 e A2 e A3 della L.R. 39/02 definiti “*alberi camporili*”. A tale proposito si raccomanda di fare riferimento a quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento Regionale n. 7/2005 che tutela questi alberi; pertanto, qualora alcuni esemplari dovessero presentare una soglia diametrica pari alla metà di un esemplare definibile “*albero monumentale*” di riferimento per quella specie, la progettazione dovrà assicurare la salvaguardia di detti esemplari.
- 6) Si ricorda inoltre che dovranno essere tutelati gli eventuali individui arborei definiti “*albero monumentale*” ai sensi della L. 10/2013 e D.M 23.10.2014, non potranno essere tagliati esemplari della flora protetta ai sensi della L.R. n.61 del 19.09.1974 (in particolare gli

agrifogli) e gli esemplari delle specie a rischio nel Lazio compresi nell'allegato B della L.R. 39/2002;

- 7) Ad ogni buon fine si ricorda che la definizione giuridica di bosco di cui all'art. 4 della L.R. n.39/02 non trova attuazione in presenza di piani e programmi già operanti alla data di entrata in vigore della legge forestale regionale (2002) e, inoltre, che le disposizioni della richiamata legge non trovano applicazione in presenza degli ambiti di esclusione individuati all'art. 3 co. 2 della norma.

In presenza delle fattispecie richiamate non è dovuto pronunciamento da parte della scrivente.

- 8) La realizzazione del rimboschimento compensativo dovrà essere effettuata secondo le seguenti prescrizioni:
- a) Nelle aree destinate a rimboschimento compensativo, dovranno impiantarsi specie arboree, **appartenenti alle specie dell'Allegato A1 della L.R. 39/2002 e di provenienza autoctona** e appartenere almeno a tre specie differenti. In particolare, le specie devono ricostituire i boschi tipici della zona e che siano in continuità con il territorio ed i boschi circostanti, inoltre si deve mantenere l'eventuale vegetazione arborea presente;
 - b) la densità d'impianto deve prevedere almeno **n. 800 piantine/ha** da eseguire secondo la tecnica *a random*, all'interno di un modulo quadrilatero irregolare e a sesto non regolare per tutta l'area da rimboschire; la sequenza dei moduli non deve essere ortogonale ma si deve appoggiare su profili curvilinei o sulle linee naturali del terreno, seguendo le curve di livello, al fine di armonizzarsi con la visione paesaggistica d'insieme.
 - c) Si devono creare **piste perimetrali e una pista centrale** larghe al massimo 3 mt per il passaggio di eventuali mezzi antincendio e di soccorso; le piste devono aggirare le eventuali zone dove si verifica ristagno dell'acqua;
 - d) Dovranno essere mantenuti gli eventuali individui arborei eventualmente presenti e non potranno essere tagliati esemplari della flora protetta ai sensi della L.R. n.61 del 19.09.1974, in particolare gli agrifogli, ed esemplari a rischio nel Lazio compresi nell'allegato B della L.R. 39/2002;
 - e) Le piantine ed i semi da usare per la piantumazione devono essere obbligatoriamente di provenienza autoctona; in particolare il materiale vivaistico impiegato dovrà possedere regolare certificazione della provenienza e dello stato fitosanitario ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente; (D.L. 386/2003 e D.L. 214/2005);
 - f) Le aree dovranno essere irrigate da maggio a settembre e prevedere irrigazioni di soccorso con frequenza almeno bisettimanale nonché applicare tutti gli accorgimenti per non far perdere umidità (dischi pacciamanti intorno alle piantine, ecc.);
 - g) Devono costituirsi opere idrauliche di contenimento delle acque meteoriche, intorno all'impianto, in modo da regimentare il deflusso delle acque, così da evitare la perdita di terreno per dilavamento o l'eventuale ristagno delle acque;
 - h) L'impianto deve essere seguito per cinque anni dalla piantumazione delle piantine fino al completo attecchimento, mentre, per i primi 3 anni dopo l'impianto, devono essere sostituite le fallanze, inoltre si dovrà garantire tutti gli interventi di taglio ed eliminazione della vegetazione erbacea infestante non ricompresa nell'allegato A1, A2, e A3 della LR 39/2002 (rovi, canne, ecc.);
 - i) In merito alla esecuzione dei lavori del rimboschimento compensativo deve essere predisposto apposito incarico di direzione lavori ad un tecnico Agronomo e/o Forestale, affinché venga garantita la corretta esecuzione dei lavori di cui sopra. Pertanto, dal

momento dell'inizio dei lavori, ogni anno e per cinque anni consecutivi, il tecnico Agronomo e/o Forestale deve inviare alla scrivente Area una relazione tecnica che descriva lo stato dei lavori del rimboschimento compensativo, affinché la scrivente struttura possa procedere all'eventuale controllo di tali attività;

- j) Il previsto rimboschimento compensativo, da attuarsi ai sensi dell'art. 40 della L.R. 39/02 e del regolamento di attuazione – art. 14 del R.R. 07/05 – sarà oggetto di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione competente (Comune sotto i 3 Ha o Provincia sopra i 3 Ha) che verrà rilasciata successivamente all'acquisizione di tutti i necessari pareri e/o nulla osta di competenza delle altre strutture coinvolte relativamente all'approvazione del progetto di cui trattasi;

Il presente Parere forestale, viene rilasciato relativamente alla fattibilità della trasformazione del bosco in altra qualità di coltura, previo rimboschimento compensativo, ai sensi degli articoli 37 e 40 della L.R. n. 39/2002, nonché dell'articolo 14 del R.R. n.7/2005 prescindendo da qualsiasi norma e materia diversa da quelle afferenti alle competenze relative al parere forestale e assegnate alla scrivente Area *Governo del Territorio e Foreste* non esimendo il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla-osta e autorizzazioni prescritti ai sensi della normativa vigente sulle specifiche materie.

Il presente Parere ha validità pari a ventiquattro mesi dalla data di rilascio del Provvedimento autorizzatorio, salvo ulteriori proroghe concesse da parte dell'Ente destinatario delle funzioni Comune o Provincia)

Per comunicazioni:

Dott. Forestale Saverio Allegretti - cell. 334.1106796 - mail: sallegretti@regione.lazio.it.

FILE: VIA Acquedotto del Peschiera _ Parere Forestale A1

Il responsabile del procedimento
Dott. For. Saverio Allegretti

Il Dirigente dell'Area
Dott. Agr. Fabio Genchi